

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 17 giugno 2020 nel procedimento cautelare iscritto al n. OMISSIS R.G. promosso da:

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI;

-PARTE RICORRENTE

contro:

SOCIETÀ FINANZIARIA

-PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: Ricorso cautelare ante causam, ex artt. 37, 140 Codice del Consumo e 669 bis e segg. c.p.c.;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 17.02.2020, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in pari data, la sopra indicata parte ricorrente ASSOCIAZIONE CONSUMATORI ha chiesto, nei confronti della SOCIETÀ FINANZIARIA, ai sensi degli artt. 37, 140 codice del consumo e 669 bis e segg. c.p.c., l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

Accertarsi che le clausole dei contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione o di prestito con delegazione di pagamento, n. 10 (doc. I 10), n. 11 (doc. I 11), 12 (doc. I 12), quelle contenute al § 4 dei moduli SECCI ed alle tabelle esplicative (docc. I 4-8 e 13) ed ancora nelle Guide ai consumatori, sezione “Il Rimborso anticipato” (doc. I 9) (le “Clausole”) sono illegittime, nulle ex art. 1418 c.c. e comunque abusive ex art 33 e ss. cod. cons per tutte le ragioni esposte in premessa.

Accertarsi che il comportamento posto in essere dalla resistente, così come descritto in premessa, consistente nella predisposizione, diffusione ed utilizzo delle Clausole, è illegittimo e lesivo degli interessi individuali e collettivi dei consumatori alla trasparenza, correttezza ed equità e costituisce una pratica commerciale scorretta.

Inibire, ai sensi dell'art.140, lett. a) C.d.C, la predisposizione, la diffusione e l'utilizzo delle Clausole e di ogni altra clausola con identico contenuto ed effetti contenuta nei contratti di credito ai consumatori, sottoscritti successivamente al 4 settembre 2010, che, in caso di estinzione anticipata, limiti la riduzione del costo totale del credito in proporzione alla durata residua del contratto ad alcune componenti dei costi e delle commissioni.

Inibire alla resistente il comportamento illegittimo, meglio descritto in premessa, consistente nella riduzione dei soli costi recurring (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell'intero rapporto) e non di tutti i costi, compresi quelli up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, in caso di estinzione anticipata dei contratti credito ai consumatori.

Ordinare alla resistente di adottare, ai sensi dell'art. 140, lett. b) C.d.C, le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate che il Tribunale riterrà maggiormente opportune per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori che l'associazione individua nei seguenti provvedimenti:

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

- ordinare alla resistente la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet, per un periodo non inferiore a 180 giorni, di un avviso con un estratto dell'emanando provvedimento, diretto ad informare tutti i consumatori dell'illegittimità delle Clausole e del loro diritto, in caso di estinzione anticipata, di ottenere la riduzione del costo totale del credito, comprensiva anche dei costi up-front, istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del contratto;

- ordinare alla resistente l'invio di una comunicazione scritta, a tutti i propri clienti che abbiano sottoscritto contratti di credito ai consumatori contenenti le Clausole, con un estratto dell'emanando provvedimento, diretto ad informarli dell'illegittimità delle Clausole e del loro diritto, in caso di estinzione anticipata, di ottenere la riduzione del costo totale del contratto di credito, comprensiva anche dei costi up-front, istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del contratto;

- ordinare alla resistente la pubblicazione del dispositivo su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale, con dimensioni non inferiori ad una pagina, anche ex art. 120 c.p.c.;

- fissare un termine ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. per l'adempimento di tutti gli obblighi che il Tribunale imporrà alla convenuta nonché determinare in misura non inferiore a 1.000,00 € la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo.

Con il favore delle spese e dei compensi professionali da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori.”.

A fondamento delle predette domande cautelari, la parte ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi (e come si dirà più ampiamente in seguito) che le clausole che escludono la riduzione dei costi “up-front” sarebbero illegittime per contrarietà all'art. 125-sexies T.U.B e all'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48, come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza “Lexitor”.

1.2. Con provvedimento in data 20.02.2020, il Presidente della suddetta Sezione Civile, ai sensi dell'art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento.

1.3. Con Decreto in data 20.02.2020 il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto.

1.4. L'udienza originariamente fissata al 25.03.2020 è stata rinviata d'ufficio, con sospensione dei termini processuali, secondo quanto disposto:

- dall'art. 83, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), ai sensi del quale: “1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”;

- dall'art. 83, comma 2, del medesimo D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ai sensi del quale: “2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.";

- dall'art. 36, comma 1, D.L. 08 aprile 2020 n. 23 (*"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*), ai sensi del quale: *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto - legge n. 18 del 2020"*

1.5. Con Decreto in data 22.04.2020 il Giudice Designato, preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, in particolare:

- dell'art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ai sensi del quale, per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: *"h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."*;

- della Delibera CSM n. 186 dell'11/03/2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative degli uffici con il coinvolgimento dell'avvocatura;

- del *"Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto"* predisposto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 10/04/2020;

- ha assegnato alla parte resistente nuovo termine fino al 20.05.2020 per il deposito di memoria difensiva e la produzione di documenti (tenuto conto della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020);

- ha disposto lo svolgimento della predetta udienza nelle forme dell'udienza *"figurata"* mediante il deposito telematico di *"note scritte"* sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

- ha assegnato alle parti con termine fino al 01.06.2020 per l'eventuale deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto;

- ha assegnato alla parti termine sino al 05 giugno 2020 per il deposito telematico delle *"note scritte"* difensive e sino al 12 giugno 2020 per il deposito delle *"note scritte"* di replica;

- ha invitato la parte ricorrente a depositare, unitamente alle *"note scritte"*, anche copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificato completo dell'avviso di ricevimento e dell'attestazione di conformità;

- ha invitato i procuratori delle parti, nel caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

- ha avvertito che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio; che la data dell'udienza *"figurata"* fissata avrebbe costituito, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale sarebbe stato adottato il provvedimento; che il mancato deposito delle *"note scritte"* sarebbe stato equiparato a mancata partecipazione all'udienza.

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

1.6. In data 19.05.2020 si è costituita la parte resistente SOCIETÀ FINANZIARIA, depositando memoria difensiva, contestando le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:

- respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
- previe le declaratorie del caso;

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, OVE RITENUTO:

disporsi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito all’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva CE 2008/48 ed alla sua interpretazione, anche

in relazione ed in combinato disposto con l’art. 125 sexies T.U.B..

IN VIA ISTRUTTORIA, OVE RITENUTO:

si chiede che sia sentito, quale persona informata sui fatti, il Direttore presso SOCIETÀ FINANZIARIA, il quale potrà rispondere in merito al documento di “Analisi funzionale e impatti informatici” (doc. 8) predisposto dalla società concludente e, in particolare, sugli approfondimenti in detta Analisi condotti e sulla complessità dei medesimi, nonché in ordine alle tempistiche ivi individuate ed a quelle adottate (doc. 13).

NEL MERITO:

respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014 e successive occorrente.”

1.7. La parte ricorrente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 05.06.2020 di ben 29 pagine, da ritenersi in gran parte inammissibili, rivestendo natura di vera e propria memoria non autorizzata e, dunque, in violazione:

- dell’art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale, per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: “h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”;

- del punto 6.1 del “Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto” predisposto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 28/04/2020 ai sensi del quale: “6.1. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all’udienza che viene trattata con questa modalità (p. es. memorie ex art. 183, memoria difensiva nel procedimento cautelare, ...); il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell’udienza”;

- del punto 6.1 del citato Protocollo, ai sensi del quale: “6.3. Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012)”;

- del decreto del Giudice, che aveva espressamente disposto che le “note scritte”, sostitutive della trattazione orale, dovevano essere redatte “nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato”.

1.8. La parte resistente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 04.06.2020 di 2 pagine.

1.9. La parte ricorrente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte di replica” in data 12.06.2020, di 6 pagine.

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

1.10. La parte resistente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte di replica” in data 11.06.2020 di 7 pagine.

2.1. Sulla normativa procedurale prevista dal Codice del Consumo e sulla legittimazione attiva della parte ricorrente ASSOCIAZIONE CONSUMATORI.

2.1. Giova premettere che l’art. 37 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) disciplina come segue l’azione inibitoria:

“1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo.

2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.”

2.2. L’art. 140 del Codice del Consumo disciplina la procedura come segue:

“1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quatordices del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo.

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249."

2.3. Nel caso di specie, l'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo (cfr. docc. I, 1 e I, 2).

Dunque, ai sensi dell'art. 139 Codice del Consumo la ricorrente è legittimata ad agire, anche in via d'urgenza ai sensi degli artt. 669 bis c.p.c., a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, per richiedere i provvedimenti inibitori e ripristinatori previsti all'art. 140 C.d.C.

3.1. Sul fumus boni iuris.

3.1. Nel caso di specie, non si ravvisa il requisito del fumus boni iuris.

3.2. Invero, a sostegno delle predette domande cautelari, la parte ricorrente ha dedotto, in particolare:

- che l'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI ha riscontrato che la SOCIETÀ FINANZIARIA ha posto in essere pratiche commerciali scorrette ex artt. 19 e ss. Codice del Consumo e/o, comunque comportamenti gravemente lesivi dei diritti individuali e degli interessi collettivi dei consumatori alla trasparenza, correttezza ed equità dei rapporti contrattuali ex art. 2 C.d.C., con riferimento alla predisposizione, diffusione ed utilizzo della clausole contrattuali illegittime che regolano a danno dei consumatori l'estinzione anticipata dei contratti prestito mediante cessione del quinto dello stipendio o pensione e della delegazione di pagamento;

- che, in particolare, con riferimento ai contratti di cessione del quinto della retribuzione dei dipendenti pubblici, cessioni del quinto della retribuzione dei dipendenti privati, di delegazione di pagamento dipendenti pubblici, delegazione di pagamento dipendenti privati, cessione del quinto della pensione come risulta dalle informazioni contenute nei moduli "SECCI" pubblicate sul sito e dalle conseguenti condizioni contrattuali (docc. I, 4 – 8, v. in particolare § 4) <<il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In conformità all'art. 125-sexies TUB, il Consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

all'importo degli interessi e dei costi per la vita residua del Contratto di credito.>>; sempre in tale documento si precisa che <<per un maggior dettaglio si invita a prendere visione della "Guida alla Cessione del Quinto e alla Delegazione di Pagamento">>;

- che nella Guida alla cessione del quinto e alla delegazione di pagamento (doc. I, 9), sezione denominata "Il rimborso anticipato" nell'esempio riportato è prevista una distinzione tra:

· <<COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (FISSE) (Trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento)>>;

· <<COSTI/COMMISSIONI RECURRING (A MATURAZIONE NEL TEMPO) In sede di erogazione del finanziamento non sono stati trattenuti costi/commissioni recurring>>

- che le condizioni generali di contratto utilizzate dalla SOCIETÀ FINANZIARIA, come risulta dal contratto del 18.1.2011 che si produce sub doc. I, 10, riproducono quanto previsto nella predetta Guida (cfr. doc. I, 9), distinguendo espressamente le commissioni per la stipula del contratto (commissioni di intermediario per istruttoria, commissione rete distributiva per istruttoria, commissioni soggetto erogante, spese amministrative, imposte e tasse, di cui alle lett. C-G) da quelle di gestione del rapporto (lettere H-M, definite come le uniche rimborsabili in caso di estinzione anticipata; l'art. 10 delle condizioni generali di contratto prevede infatti che: <<10.1 il Cliente può estinguere in anticipo il finanziamento, versando alla società l'importo lordo del finanziamento, dedotte le rate versate e gli interessi nominali al tasso TAN non maturati ("pro rata") in base al piano di ammortamento. In qualunque caso di estinzione anticipata del finanziamento, società non applicherà alcuna penale e rimborserà al Cliente gli oneri indicati alle lettere H, I, M, N del Documento di Sintesi, per la quota parte non maturata "pro rata" in base al piano di ammortamento>>; dalle condizioni di contratto richiamate risulta pertanto che in caso di estinzione anticipata del prestito la resistente non provvedere alla restituzione di ingenti e rilevanti oneri quali commissioni di intermediario per istruttoria, commissione rete distributiva per istruttoria, commissioni soggetto erogante, spese amministrative, imposte e tasse, di cui alle lett. C-G;

- che nel modulo SECCI e nelle condizioni dei contratti stipulati in data 27.7.2013 (doc. I, 11) e 12.3.2014 (doc. I, 12), è presente una analoga espressa distinzione tra "costi fissi" (A commissioni società, B commissioni intermediario del credito, C commissioni soggetto finanziatore, D spese di istruttoria, E imposte e tasse) e "costi a maturazione nel tempo" (F commissioni per gestione pratica, G commissioni intermediario per gestione del credito, H commissioni società per gestione interna rischio creditizio, I costo del servizio Ente Previdenziale, L costo invio comunicazioni periodiche, M premio per copertura assicurativa rischio vita, N premio per copertura assicurativa rischio perdita occupazione); l'art. 11 delle condizioni generali del contratto del 27.7.2013 (doc. I, 11) prevede che: <<11.1 A seguito dell'avvenuta erogazione del finanziamento, il Cliente, in ogni momento, ha facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento. 11.2 (...) In tal caso, il Cliente, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del presente contratto. In particolare, SOCIETÀ rimborserà al Cliente gli oneri indicati alle lettere F, G, I, L della sezione 3.2 del Modulo Secci per la quota parte non maturata "pro rata" in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo di euro 16,52 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione>> clausola identica è contenuta nell'art. 12 del contratto del 12.3.2014 (doc. I, 12);

- che nel modulo Secci del contratto di cessione del quinto stipulato in data 15.2.2018 (doc. I, 13) dopo aver chiaramente indicato quali siano i "costi fissi" (A le spese di istruttoria e gli oneri fiscali, B commissioni di intermediazione), nelle note esplicative, con riferimento al trattamento in caso di rimborso anticipato delle spese di istruttoria (lett. A) viene affermato che queste sono <<Non rimborsabili in quanto Costi fissi (up front)>> e per le commissioni di intermediazione (lett. B) anche queste sono << Non rimborsabili in quanto Costi fissi (up front) corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del finanziamento>>;

- che con PEC 4 novembre 2019 (doc. I, 3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 5 C.d.C. l'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI chiedeva la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori, posto in essere dalla resistente, diffidandola;

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

- che la resistente ha riscontrato la diffida dell'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI, affermando la correttezza del proprio (doc. I, 13);
- che le clausole che escludono la riduzione dei costi "up-front" sono illegittime per contrarietà all'art. 125-sexies T.U.B e all'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48, come interpretata dalla Corte di Giustizia (la sentenza Lexitor, la decisione del Collegio di Coordinamento, gli orientamenti di vigilanza di Banca d'Italia, prime considerazioni); le clausole sono nulle, vessatorie e comunque illegittime; la loro predisposizione, diffusione ed uso integra di conseguenza comportamenti lesivi degli interessi collettivi dei consumatori alla trasparenza, correttezza ed equità nei rapporti contrattuali;
- che le clausole, come accennato, escludono che in occasione dell'estinzione anticipata del prestito, il consumatore abbia diritto ad una riduzione di tutte le componenti di costo (c.d. recurring e up-front) prevista dall'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48 (*"Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*), disposizione recepita nel nostro ordinamento dall'art. 125-sexies T.U.B. (*"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto riguardi il costo totale del credito comprensivo degli interessi e di ogni componente di costo"*); in particolare le clausole dei contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione o di prestito con delegazione di pagamento, n. 10 (doc. I 10), n. 11 (doc. I 11), 12 (doc. I 12), quelle contenute al § 4 dei moduli SECCI ed alle tabelle esplicative (docc. I 4-8 e 13) ed ancora nelle Guide ai consumatori, sezione "Il Rimborsamento anticipato" (doc. I 9) (tutte congiuntamente le "Clausole") sono illegittime in quanto prevedono che in caso di estinzione anticipata il consumatore abbia diritto alla riduzione dei soli costi recurring e non dei costi up-front, istantanei o comunque non connessi alla durata dei contratti di prestito;
- che tali conclusioni sono oggi confermate dalla Corte di Giustizia che, con la sentenza 11 settembre 2019, causa C 383/18 (di seguito anche la "Sentenza Lexitor", doc. II, 1), ha affermato che *"l'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*; l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia all'art. 16 della Direttiva 2008/48 è vincolante per ogni autorità amministrativa e giudiziaria di tutti gli Stati membri e richiede in ogni caso un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, anche qualora comporti un mutamento di orientamenti consolidati nel singolo Stato membro;
- che in tal senso si sono espressi recentemente la Banca d'Italia e il Collegio di Coordinamento ABF che in passato avevano fornito una diversa, non corretta, lettura; con le linee orientative del 4 dicembre 2019 Banca d'Italia, doc. II, 2 ha precisato che per i contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte; è significativo che la comunicazione segnali agli operatori l'opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel c.d. tasso nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito; nello stesso senso si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario con la nota decisione 11 dicembre 2019, pubblicata il successivo 20 dicembre 2019, doc. II, 3; riconosciuto il primato del diritto europeo, sancito all'art. 11 Cost, e rilevata la sovrapposibilità tra la norma nazionale e quella comunitaria, il Collegio di Coordinamento conclude affermando che il diritto alla riduzione del costo totale del credito si estende anche ai costi up-front che non dipendono dalla durata

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

del prestito; a fondamento di tali conclusioni, si osserva in particolare che le specifiche finalità di tutela del consumatore in caso estinzione anticipata, riconosciute espressamente dalla Direttiva e dalla Corte di Giustizia, non possono confondersi e limitarsi agli strumenti di tutela generale ed in particolare con l'art. 1373, comma 2 c.c. che, per i rapporti di durata, in caso di recesso anticipato, consente al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute; in particolare il Collegio di Coordinamento ABF sottolinea che la formulazione della norma nazionale e di quella comunitaria sono sostanzialmente identiche e non può essere attribuito "alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "pari" a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che "comprende" esattamente le medesime voci";

sulla base di tale rilievo il Collegio di Coordinamento rileva che "l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.). Se tali riflessioni sono corrette, risulta priva di giuridico fondamento l'opinione di chi sostiene la inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB, per la semplice ragione che la stessa, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della Direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una Direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche";

- che, sul piano degli effetti della Sentenza Lexitor si deve rilevare che la stessa Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione affermano, in via generale, l'efficacia vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia anche per i rapporti giuridici sorti prima della sentenza (cfr. Cass., 11 settembre 2015, n. 17993: "La Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa"); è inoltre pacifico che solo la Corte di Giustizia, a tutela della buona fede dei soggetti interessati e al fine di evitare gravi inconvenienti, solo eccezionalmente può limitare gli effetti temporali delle proprie sentenze; tale potere non è stato esercitato nel caso di specie dalla Corte di Giustizia e non può certamente essere invocato avanti il giudice nazionale per limitare gli effetti della Sentenza Lexitor; del resto, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia, il potere di circoscrivere temporalmente gli effetti della decisione deve essere esercitato nella sentenza che affronta la questione pregiudiziale, e non in pronunce successive, nemmeno della stessa Corte, alle quali è preclusa ogni integrazione delle proprie precedenti decisioni che non abbiano ritenuto di limitare gli effetti della pronuncia resa (CGUE, 27 Marzo 1980, C- 66/79, Salami, par. 11: "Soltanto in via eccezionale la Corte di giustizia, come ha essa stessa riconosciuto nella sentenza 8 aprile 1976 (Causa 43/75, De/renne c/ Sabena, Race, pag. 455), potrebbe essere indotta, in base ad un principio generale di certezza del diritto, inerente all'ordinamento

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

giuridico comunitario, e tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici. Una limitazione del genere può tuttavia essere ammessa soltanto nella sentenza stessa relativa all'interpretazione richiesta. L'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto comunitario implica la competenza esclusiva della Corte di giustizia a decidere sui limiti temporali da apporre all'interpretazione da essa data. Infine, tenuto conto delle precisazioni richieste dal giudice nazionale, è d'uopo osservare che la norma di diritto comunitario interpretata nel modo indicato ha, fin dalla sua entrata in vigore, effetti conformi all'interpretazione data"; nello stesso senso v. anche CGUE, 2 febbraio 1988, Barra, C-309/85: "Questa limitazione è però ammessa, secondo la costante giurisprudenza della Corte, solo nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta. L'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto comunitario implica che solo la Corte può decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce"; tra le molte decisioni conformi cfr. CGUE, 8 ottobre 1987, Kolpinghuis, C-80/86; CGUE, 17 Maggio 1990, C-262/88, Barber, par. 41; CGUE, 14 Dicembre 1993, C-110/91, Moroni, par. 32; CGUE, 15 Dicembre 1995, C-415/95, Bosman, par. 142;

- che i rilievi che precedono paiono in sé sufficienti per affermare la nullità delle Clausole oggetto del presente giudizio; tale risultato del resto è l'unico corretto considerando (i) la portata della sentenza Lexitor e in particolare (ii) la finalità della disciplina europea (iii) i principi che impongono un'interpretazione conforme del diritto nazionale a quello europeo, (iv) l'interpretazione letterale, storica e finalistica dell'art. 125-bis t.u.b. che consentono di affermare il diritto alla riduzione di tutti i costi ed anche di quelli qualificati come istantanei o up-front, con conseguente nullità delle clausole difformi.

3.3. Giova chiarire che, in effetti, ai sensi dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48 *"Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*.

Tale disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha modificato il D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), introducendovi, tra gli altri, l'art. 125-sexies T.U.B. il quale, al comma 1, prevede testualmente quanto segue *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

La Corte di Giustizia che, con la sentenza 11 settembre 2019, nella causa C 383/18 (di seguito anche la "Sentenza Lexitor"), ha affermato che *"l'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

3.4. Ciò chiarito, si deve innanzitutto osservare che, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2020 e, dunque, anteriormente al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare (avvenuto il 17 febbraio 2020), la resistente SOCIETÀ FINANZIARIA ha recepito le Linee orientative della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, volte a favorire l'allineamento agli orientamenti espressi dalla "Sentenza Lexitor", dettando i "criteri di rimborso ai consumatori dei costi inclusi nel costo totale del credito" (cfr. docc. 2 della ricorrente e docc. 5 e 6 della resistente).

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

3.4.1. Invero, tali Linee orientative della Banca d'Italia hanno contemplato due ipotesi (cfr. doc. 2 della ricorrente e doc. 5 della resistente):

a) La prima ha ad oggetto i *“nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione)”*, per i quali è stato previsto quanto segue: *“in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. A questi fini, gli intermediari potranno far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla Banca d'Italia in occasione dell'emanazione degli “Orientamenti di vigilanza” in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con riguardo alle indicazioni sull'opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel c.d. tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l'attività di intermediazione del credito (nn. 16 e 44). Schemi tariffari che non prevedono l'applicazione di tariffe ulteriori rispetto al tasso annuo nominale assicurano infatti, in modo più agevole, che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento”*; per *“assicurare la massima trasparenza nei confronti dei clienti, i criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica informativa al cliente”*, per cui *“si attende che dette informazioni siano fornite nell'ambito:*

- dell'informativa precontrattuale, che deve essere fornita al consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole;

- delle condizioni contrattuali sul diritto di rimborso anticipato e sulla relativa procedura.”

b) La seconda ipotesi è quella *“in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di un finanziamento già in essere”*, nel qual caso *“gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte”* e, quanto *“ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front), la Banca d'Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*, ferma restando *“la facoltà per gli intermediari di ridefinire conseguentemente gli accordi con le reti distributive”*.

3.4.2. La resistente SOCIETÀ FINANZIARIA risulta essersi uniformata alle predette previsioni delle Linee orientative della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019.

§ In primo luogo, infatti, nel Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2020 la società resistente ha deliberato (cfr. doc. 6 della resistente):

“1) di assumere i seguenti provvedimenti, che diverranno efficaci a seguito della conclusione e fattiva messa in esecuzione di uno specifico progetto di implementazione informatica e operativa, da avviare con immediatezza, che si prospetta possa concludersi entro giugno 2020:

(i) applicazione ai nuovi contratti di finanziamento di schemi tariffari che incorporino nel c.d. tasso annuo nominale (TAN) la gran parte degli oneri connessi con il finanziamento, ad esclusione delle spese di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito: in caso di estinzione anticipata del finanziamento verrà ridotto il “costo totale del credito”, includendo tutti i costi a carico del cliente, escluse le imposte, con lo stesso metodo di calcolo proporzionale di rimborso degli interessi; i criteri di riduzione dei costi saranno oggetto di specifica informativa al cliente, espressa non solo sul contratto di finanziamento, ma anche su tutta la documentazione precontrattuale, consegnata allo stesso prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole;

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

(ii) per tutti i clienti che esercitino (o abbiano esercitato) il diritto al rimborso anticipato del finanziamento dopo il 4 dicembre 2019, previsione di rimborso del “costo totale del credito”, ovvero di tutti gli oneri applicati alla clientela, a prescindere dalla loro natura “up front” o “recurring”, escluse le imposte, con il metodo di calcolo proporzionale adottato per il rimborso degli interessi (fermo restando quanto previsto dal contratto di finanziamento nel caso di previsioni più favorevoli per il cliente)”.

Dunque, con la deliberazione di cui al punto 1) (i), la resistente si è uniformata alle previsioni delle citate Linee orientative dalla Banca d'Italia di cui al punto a) in merito ai “nuovi contratti di credito ai consumatori”, ossia quelli oggetto di stipulazione successiva alla data di emanazione delle stesse Linee orientative, mentre con la deliberazione di cui al punto 1) (ii), la resistente si è uniformata alle previsioni delle citate Linee orientative dalla Banca d'Italia di cui al punto b) in merito al caso “in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di un finanziamento già in essere” (cfr. anche i docc. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della resistente).

§ La SOCIETÀ FINANZIARIA ha quindi comunicato la propria deliberazione sia alla Banca d'Italia in data 14 febbraio 2020 (cfr. doc. 14 della resistente), sia alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 19 febbraio 2020 (cfr. doc. 15 della resistente).

§ La società resistente ha anche approntato il format dei nuovi contratti contemplati dal punto 1) (i) della predetta delibera del 10 febbraio 2020, nonché della documentazione informativa cd. “SECCI” o “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” (cfr. docc. 9 e 10 della resistente):

- nel SECCI, nella sezione 4 (“Altri importanti aspetti legali” – pag. 2), alla voce “Rimborso anticipato”, è stato espressamente chiarito che il Consumatore “ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto di credito”;

- analogamente, all’art. 11, comma 2 (“ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO - RIMBORSO”) del contratto è stato ribadito che il Cliente “ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto”;

- inoltre, le modalità di “trattamento in caso di Rimborso anticipato del finanziamento” sono state tutte esplicitate nella sezione sita a pagina 4 del SECCI e intitolata “INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - NOTE ESPLICATIVE COSTI CONNESSI”.

§ Inoltre, con le stesse prescrizioni sopra richiamate, la società resistente ha altresì approntato il cd. SECCI precontrattuale (cfr. docc. 11 e 12 della resistente).

§ Con email in data 31 marzo 2020 (“Ordine di servizio N° OMISSIS”) la resistente ha quindi comunicato a tutti i settori e le aree della propria struttura, nonché alle proprie agenzie e filiali che, “in ottemperanza alle linee orientative emanate da Banca d'Italia con la Comunicazione “Credito ai consumatori. Il rimborso anticipato dei finanziamenti” del 4 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del 10 febbraio 2020, ha statuito l’adozione dei seguenti provvedimenti(Omissis)” precisando che “a decorrere dal 1 aprile p.v. sarà in vigore la nuova modulistica precontrattuale e contrattuale” (cfr. doc. 13 della resistente), allegandovi una presentazione illustrativa (cfr. doc. 13 bis della resistente).

§ La società resistente ha anche provveduto a pubblicare on line sul proprio sito il cd. SECCI pubblicitario, il quale riporta, alla sezione 4. (“Altri importanti aspetti legali”) le predette modalità di rimborso anticipato, prevedendo appunto che in conformità all’art. 125-sexies T.U.B., “il Consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi per la vita residua del Contratto di credito”.

§ Infine, la società ha predisposto una “Guida alla cessione del quinto e alla delegazione di pagamento”, nell’ottica di trasparenza e di uniformità alle predette Linee orientative della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, pubblicandolo sul sito della società; in particolare, alla

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

pagina 4 (sub “Il rimborso anticipato”) è stato precisato che “il Consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del contratto” (cfr. 13 ter della resistente).

3.4.3. Dunque, risulta sufficientemente accertato, sia pure ad un esame sommario quale si richiede nella presente sede cautelare, che la società ha tempestivamente recepito le indicazioni del proprio organismo di vigilanza Banca d’Italia di cui alle citate Linee orientative del 4 dicembre 2019, volte a favorire l’allineamento agli orientamenti espressi dalla “Sentenza Lexitor”, non diffondendo né utilizzando clausole che, in caso di estinzione anticipata, limitino la riduzione del costo totale del credito in proporzione alla durata residua del contratto ad alcune componenti dei costi e delle commissioni, deliberando e prevedendo espressamente, per tutti i clienti che esercitino o abbiano esercitato il diritto al rimborso anticipato del finanziamento dopo il 4.12.2019, il rimborso del “costo totale del credito”, ovvero di tutti gli oneri applicati alla clientela, a prescindere dalla loro natura “recurring” o “up front”, escluse le imposte.

3.5. Si deve ulteriormente precisare che gli orientamenti espressi dalla “Sentenza Lexitor” non pare possano rivestire efficacia retroattiva, ossia per il periodo anteriore al 4 dicembre 2019 (e, precisamente, dal 4 settembre 2010, data in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che, attuando la Direttiva 2008/48/CE, ha inserito nel T.U.B. l’art. 125-sexies).

3.5.1. In primo luogo, infatti, come chiarito dallo stesso Tribunale di Torino, l’osservanza delle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d’Italia in vigore durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento comporta la legittimità dell’operato della banca in quanto porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge e la ritenuta illegittimità delle direttive della Banca d’Italia porrebbe la Banca in una condizione obiettivamente inesigibile (cfr. sul punto: Tribunale di Torino, 17 febbraio 2014, n. 1244 in www.cloudfinance.it; Tribunale di Torino, 21 maggio 2014, n. 3783 in www.cloudfinance.it).

E nel caso di specie, anteriormente al 4 dicembre 2019, la Banca d’Italia era più volte intervenuta a disciplinare la materia e, infatti:

- le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. (“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”) hanno stabilito, alla Sezione VII, art. 5.2.1., che i “contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso ... q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del finanziatore a ottenere, ai sensi dell’articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo” e precisano, alla nota (1) del predetto articolo, che nei “*contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore*”;

- inoltre, con delibera n. 145 del marzo 2018, sono stati emanati gli Orientamenti di vigilanza in materia di Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, i quali, all’art. 12 del § III.1 (“*Rappresentazione dei costi*”), prescrivono che le “Disposizioni richiedono che la documentazione precontrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimborso anticipato, vanno anche indicate le modalità di calcolo della riduzione del ‘*costo totale del credito*’, specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. ‘recurring’) e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti”. Dunque, per il periodo anteriore al 4 dicembre

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

2019, le fonti secondarie del diritto hanno ribadito la distinzione dei costi “*up front*” e di quelli “*recurring*” ed il diverso regime di rimborsabilità, indicando, con inequivocabile chiarezza, l’applicazione ai costi “*recurring*” del principio di competenza economica (trattandosi di costi che maturano in ragione del tempo) e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis (cfr. in tal senso Tribunale di Napoli, sentenza n. 2391/2020 -doc. 4 della resistente-).

Pertanto, la SOCIETÀ FINANZIARIA si è sempre uniformata alle indicazioni del proprio organo di Vigilanza, adeguandosi da ultimo alle citate Linee orientative del 4 dicembre 2019, in applicazione del principio *tempus regit actum* (nel senso di regolamentazione del contratto stipulato), prevedendo il rimborso del “costo totale del credito” “per tutti i clienti che esercitino (o abbiano esercitato) il diritto al rimborso anticipato del finanziamento dopo il 4 dicembre 2019.

In definitiva, la società ha recepito gli orientamenti del proprio organo di vigilanza emanati sulla base della Sentenza Lexitor.

3.5.2. In secondo luogo, si deve osservare che, secondo l’orientamento di buona parte della giurisprudenza, la Sentenza Lexitor della Corte Europea non sembra suscettibile di efficacia diretta orizzontale, ossia quella che si spiega nei rapporti tra i singoli.

§ Sul punto, giova innanzitutto richiamare quanto affermato dal Tribunale di Napoli con Sentenza 22 novembre 2019 n. 10489 (cfr. doc. 2 della resistente):

“Con sentenza dell’11/9/2019 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125 sexies TUB), include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito. Tuttavia tale sentenza interpreta la Direttiva UE 2008/48, non l’art. 125.2 Tub applicabile in questo caso, né l’art. 126 sexies Tub che è stato utilizzato per interpretare l’art. 125.2; non è stato dedotto che la direttiva UE 2008/48 sia self executing, e non ne è stata chiesta l’applicazione diretta, e del resto non risulta che lo fosse, tanto che è stato necessario l’intervento interpretativo della Corte di Giustizia; in ogni caso, salvo eccezioni che in questo caso non risultano ricorrere, una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati. Si può affermare che, alla luce della citata sentenza, la Repubblica Italiana abbia non correttamente trasposto nel diritto nazionale la Direttiva 2008/48 UE, ma tale situazione può dar luogo ad una responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione della Direttiva, che comunque non sarebbe direttamente applicabile nei rapporti tra privati. Quindi, la sentenza dell’11/9/2019 della Corte di Giustizia UE non sposta i termini della presente decisione”.

§ Si deve anche richiamare quanto affermato dal Tribunale di Monza con Sentenza in data 22 novembre 2019 n. 2573 (cfr. doc. 3 della resistente):

“... la riconduzione del rapporto contrattuale in esame alla sola disciplina di cui all’art. 125 TUB non è ostacolata dall’adozione della direttiva 2008/48/CE, alla quale non può riconoscersi la natura di direttiva self-executing – da cui deriverebbe l’obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa interna in contrasto con la fonte sovranazionale, per l’effetto decidendo il caso concreto in virtù delle disposizioni comunitarie – dal momento che proprio all’art. 30, primo comma, della direttiva è espressamente previsto che la stessa “non si appli[chi] ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”. Sempre sul punto, si può altresì rilevare che la natura self-executing della direttiva può esser esclusa in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che hanno costretto i giudici di merito di svariati Stati comunitari a rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per definire una linea ermeneutica univoca. Basti pensare, in tale ottica, alla pronuncia cui entrambe le parti hanno fatto riferimento nei propri scritti conclusionali

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

(CGUE, Prima sezione, sentenza 11 settembre 2019, Lexitor sp. z o.o. v. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A., causa C-383/18), la quale ha per l'appunto fornito una soluzione in merito alle ambiguità relative alla nozione di costo complessivo del credito lasciate aperte dal tenore letterale delle disposizioni della direttiva”.

§ Infine, si richiama quanto affermato dal Tribunale di Napoli con la recentissima Sentenza in data 10 marzo 2020 n. 2391 (cfr. doc. 4 della resistente):

“Ancora in limine deve sottolinearsi come non pare applicabile alla fattispecie in esame la sentenza dell’11-09-2019 C-383 della Corte di giustizia UE che ha interpretato l’art. 16 della Direttiva UE n. 48/2009 in contrasto con il testo dell’art. 125-sexies TUB. In effetti la citata Direttiva europea non pare self executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento”

4. Sul periculum in mora.

4.1. In ogni caso, come correttamente eccepito dalla parte resistente, nel caso di specie difetta sicuramente il requisito del periculum in mora.

4.2. Invero, come si è accennato in precedenza, l’art. 37, comma 2, del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) prevede che inibitoria possa essere concessa in via cautelare, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti c.p.c., *“quando ricorrono giusti motivi di urgenza”* e, analogamente, l’art. 140, comma 8, del Codice del Consumo prevede che nei (soli) casi in cui ricorrano *“giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile”*.

Nel caso di specie, non si ravvisano i *“giusti motivi di urgenza”* richiesti dalle citate norme per proporre l’azione in via cautelare anziché attraverso un giudizio di cognizione, non potendo condividersi la tesi secondo cui sarebbe sufficiente la mera esigenza di arginare e, ove possibile, prevenire ed eliminare quella serie di pregiudizi che, pur colpendo singole posizioni giuridiche, siano idonei a ledere gli interessi dei consumatori su scala collettiva.

4.3. In ogni caso, l’insussistenza dei *“giusti motivi di urgenza”* richiesti dalle citate norme risulta confermata dai rilievi che seguono:

- come si è detto ampiamente in precedenza, risulta sufficientemente accertato, sia pure ad un esame sommario quale si richiede nella presente sede cautelare, che la società ha tempestivamente recepito le indicazioni del proprio organismo di vigilanza Banca d’Italia di cui alle citate Linee orientative del 4.12.2019, volte a favorire l’allineamento agli orientamenti espressi dalla Sentenza Lexitor, non diffondendo né utilizzando clausole che, in caso di estinzione anticipata, limitino la riduzione del costo totale del credito in proporzione alla durata residua del contratto ad alcune componenti dei costi e delle commissioni, deliberando e prevedendo espressamente, per tutti i clienti che esercitino o abbiano esercitato il diritto al rimborso anticipato del finanziamento dopo il 4.12.2019, il rimborso del *“costo totale del credito”*, ovvero di tutti gli oneri applicati alla clientela, a prescindere dalla loro natura *“recurring”* o *“up front”*, escluse le imposte;
- con riferimento ai nuovi contratti di credito ai consumatori la società non sta diffondendo né utilizzando clausole che, in caso di estinzione anticipata, limitano la riduzione del costo totale del credito in proporzione alla durata residua del contratto ad alcune componenti dei costi e delle commissioni; infatti, per il caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di un finanziamento già in essere (punto b delle Linee Orientative) ha espressamente stabilito il rimborso del *“costo totale del credito”*, ovvero di tutti gli oneri applicati alla clientela, a prescindere dalla loro natura *“recurring”* o *“up front”*, escluse le imposte;
- dunque, non essendo più attuali i termini della questione, non possono ravvisarsi i *“giusti motivi di urgenza”* richiesti dalle citate norme;

Ordinanza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, del 29 giugno 2020

- la parte ricorrente sostiene l'illegittimità della condotta della società per non aver deliberato la modalità di rimborso anche per le richieste di estinzione fatte valere prima della data di emanazione delle Linee Orientative; senonché, anche a voler prescindere dai rilievi svolti in precedenza trattando del fumus boni iuris, si deve osservare che, in ogni caso, si tratterebbe di situazioni relative al "passato", prive delle connotazioni di attualità e urgenza.

5. Conclusioni.

5.1. In conclusione, la carenza sia del requisito del fumus boni iuris sia del requisito del periculum

in mora comporta la necessità di rigettare il ricorso.

5.2. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "*criterio della ragione più liquida*", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

5.3. Ai sensi dell'art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., «*se l'ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare*».

Nel caso di specie, tenuto conto del rigetto della domanda cautelare di cui al ricorso, la parte ricorrente dev'essere dichiarata tenuta e condannata al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore della parte resistente, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrastis giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00", trattandosi di procedimento di "valore indeterminabile" (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"):

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.145,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.687,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 5.262,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e segg.:

RIGETTA

la domanda cautelare ex artt. 37, 140 Codice del Consumo proposta dalla parte ricorrente ASSOCIAZIONE CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante pro tempore.

DICHIARA

tenuta e condanna la parte ricorrente ASSOCIAZIONE CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore della parte resistente società, liquidate in complessivi 5.262,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 29 giugno 2020

IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS